



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo

Il Direttore Generale

<i>Progetto/Piano/Programma</i>	Autostrada Regionale Cispadana dal casello di Reggiolo-Rolo sulla A22 al casello di Ferrara Sud sulla A13 - Condizioni ambientali contenute nel decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 190 del 25 luglio 2017
<i>Procedimento</i>	Verifica di Ottemperanza ai sensi dell'art. 28, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. alle condizioni ambientali nn. 28.1, 28.2, 28.3, 28.8, sez. A) del decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 190 del 25 luglio 2017 e nn. 7.1, 7.2.2, 7.3.1, 8, della Delibera n. 638 del 15 maggio 2017 della Giunta Regionale Emilia Romagna
<i>ID Fascicolo</i>	5167
<i>Proponente</i>	Autostrada Cispadana S.p.A.
<i>Elenco allegati</i>	Parere Osservatorio Ambientale n. 04 del 6 luglio 2020, acquisito al prot. MATTM-72362 del 17 settembre 2020

✓ Resp. Div.: Meschini G.
Ufficio: CreSS_05
Data: 27/10/2020

✓ Resp. Seg. DG: Tancredi F.
Ufficio: CreSS
Data: 27/10/2020

VISTO l'articolo 16 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il D.P.C.M. del 19.12.2019, registrato alla Corte dei Conti in data 19.01.2020 al Foglio 206, con il quale è stato conferito al dott. Oliviero Montanaro l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello Sviluppo;

VISTO l'articolo 6 comma 1 lettera e) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. e in particolare l'articolo 28, comma 2, concernente la possibile istituzione, nel caso di progetti di competenza statale in materia di valutazione di impatto ambientale particolarmente rilevanti per natura, complessità, ubicazione e dimensioni delle opere o degli interventi, d'intesa con il proponente, di appositi osservatori ambientali finalizzati a supportare l'autorità competente nella verifica dell'ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di valutazione di impatto ambientale, nonché a garantire la trasparenza e la diffusione delle informazioni concernenti dette verifiche di ottemperanza;

VISTO il decreto di compatibilità ambientale n. 190 del 25 luglio 2017, reso sulla base degli esiti del parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, n. 2395 del 19 maggio 2017 di esito positivo subordinatamente all'osservanza di specifiche prescrizioni/condizioni ambientali, dettate dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e dalla Regione Emilia Romagna per il progetto definitivo "Autostrada Regionale Cispadana";

VISTO in particolare l'articolo n. 1 del citato decreto di compatibilità ambientale n. 190 del 25 luglio 2017 in cui si prevede l'istituzione di un Osservatorio Ambientale avente il compito di provvedere alla verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni/condizioni ambientali di cui all'articolo 1 del medesimo decreto;

VISTO il decreto direttoriale n. 351 del 15 novembre 2019 reso dalla Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali che ha istituito l'Osservatorio Ambientale "Autostrada Regionale Cispadana" (di seguito "Osservatorio");

VISTO l'articolo 1, comma 5, del citato decreto direttoriale n. 351/2019 che prevede che l'Osservatorio si avvarrà del supporto di un Nucleo Tecnico;

VISTA la nota del 4 marzo 2020, assunta agli atti dell'Osservatorio al prot. OA/Cisp/5bis/04-03-2020, con cui la società Autostrada Regionale Cispadana S.p.A. ha presentato alla Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (di seguito "Direzione CRESS") del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, istanza di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali nn. 28.1, 28.2, 28.3, 28.8, sez. A) del decreto di compatibilità ambientale

D.M. n. 190 del 25 luglio 2017 e nn. 7.1, 7.2.2, 7.3.1, 8, della Delibera n. 638 del 15 maggio 2017 della Giunta Regionale Emilia Romagna;

VISTA la documentazione progettuale trasmessa dalla Società proponente in allegato alla citata istanza del 4 marzo 2020 e le integrazioni alla documentazione progettuale, di cui le ultime trasmesse con nota del 22 giugno 2020

VISTA la nota prot. MATTM-40696 del 1 giugno 2020 con cui la Direzione CRESS, ha disposto l'avvio dell'istruttoria tecnica da parte dell'Osservatorio, ai sensi dell'articolo 28, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTE le condizioni ambientali nn. 28.1, 28.2, 28.3, 28.8, sez. A) di seguito richiamate, del citato decreto di compatibilità ambientale n. 190 del 25 luglio 2017 che all'art. 2 indica la fase di progettazione esecutiva, Ante operam, quale termine per l'avvio della verifica di ottemperanza posta in capo all'Osservatorio:

“Condizione Ambientale n. 28:

Allo scopo di limitare il consumo di suolo agricolo, ridurre l'impatto sulla consistenza dei fondi agricoli e minimizzare l'impatto sul paesaggio si prescrive i seguenti interventi, da concordare nelle modalità con la Regione Emilia Romagna;

Condizione Ambientale n. 28.1:

Come deliberato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10 febbraio 2016, il progetto esecutivo deve prevedere che l'infrastruttura sia sin d'ora predisposta per il futuro passaggio al sistema dei portali per il pagamento a lettura ottica, con il sistema di pedaggiamento senza barriere, costituito da portali “Free Flow Multilane” posti lungo l'asse viario, prima di ogni svincolo;

Condizione Ambientale n. 28.2:

Come deliberato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10 febbraio 2016, in sede di redazione di progetto esecutivo il Proponente deve proporre uno studio teso a limitare il numero degli svincoli, o in alternativa il loro ingombro, alla stretta funzione di supporto all'utenza autostradale; in ogni caso devono essere evitati esercizi commerciali e nuove edificazioni nell'area circostante ciascun casello per limitare il consumo di suolo e, conseguentemente, eliminata la realizzazione dei parcheggi scambiatori. L'organizzazione architettonica prevista per gli edifici deve essere rivisitata al fine di limitare il minor consumo di suolo possibile per un miglior inserimento paesaggistici e una coerenza con la trama agraria; inoltre nelle autostazioni e nelle aree di servizio limitare le aree asfaltate e impermeabili alle corsie di circolazione dei veicoli;

Condizione Ambientale n. 28.3:

Limitare i nuovi interventi locali della viabilità di adduzione all'autostrada privilegiando l'adeguamento e ampliamento della viabilità esistente; [...]

Condizione Ambientale n. 28.8:

Come deliberato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10 febbraio 2016, il progetto esecutivo deve assicurare la coerenza con quanto indicato per gli svincoli autostradali e deve essere presentata una riprogettazione degli svincoli e della viabilità secondaria di raccordo nel casello di Ferrara Sud.”

VISTE le condizioni ambientali nn. 7.1, 7.2.2, 7.3.1, 8, di seguito richiamate, della Delibera n. 638 del 15 maggio 2017 della Giunta Regionale Emilia Romagna:

“Condizione Ambientale n. 7.1:

Predisporre l’infrastruttura al fine di installare, il sistema di portali per il pagamento a lettura ottica;

Condizione Ambientale n. 7.2.2:

Ridurre le superfici delle autostazioni alle funzioni indispensabili al funzionamento delle stesse nella logica, anche, di una loro futura dismissione e rinaturalizzazione;

Condizione Ambientale n. 7.3.1:

Privilegiare l’adeguamento e ampliamento della viabilità esistente;

Condizione Ambientale n. 8.:

Nelle autostazioni e nelle aree di servizio, limitare le aree asfaltate e impermeabili, alle corsie di circolazione dei veicoli;”.

ACQUISITO il parere dell’Osservatorio Ambientale, n. 4 del 6 luglio 2020, assunto al prot. MATTM-72362 del 17 settembre 2020, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che con detto parere l’Osservatorio ha ritenuto:

- ottemperate le condizioni ambientali n. 28.1, 28.2, 28.3, 28.8, della sez. A) del decreto di compatibilità ambientale n. 190 del 25 luglio 2017;
- ottemperate le prescrizioni regionali nn. 7.1 e 7.3.1, della Delibera n. 638 del 15 maggio 2017 della Giunta Regionale Emilia Romagna;
- ottemperate le prescrizioni regionali nn. 7.2.2, e 8, della Delibera n. 638 del 15 maggio 2017 della Giunta Regionale Emilia Romagna, tenendo presente che, il Proponente agirà in fase di gara nei confronti dei potenziali sub-concessionari, imponendo agli stessi l’obbligo di limitare le aree asfaltate e impermeabili delle stazioni di servizio alle corsie di circolazione dei veicoli, e che agirà nei confronti del soggetto che risulterà aggiudicatario della sub-concessione per la progettazione, realizzazione e gestione delle aree di servizio, imponendo allo stesso l’adozione, anche tramite specifica clausola nel Capitolato Speciale d’Appalto, di soluzioni atte a limitare ulteriormente le superfici asfaltate e impermeabili, a favore di zone pavimentate con elementi drenanti e rinverditi (area di sosta dei veicoli leggeri, aiuole verdi, tetti verdi in corrispondenza degli edifici non oil, ecc.).

SU PROPOSTA del responsabile del procedimento amministrativo

DECRETA

ai sensi dell’articolo 28, decreto legislativo 152/2006, sulla base delle motivazioni espresse nel parere dell’Osservatorio Ambientale n. 5 del 6 luglio 2020, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante, l’ottemperanza alle condizioni ambientali nn. 28.1, 28.2, 28.3, 28.8, sez. A) del decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 190 del 25 luglio 2017 e nn. 7.1, 7.2.2, 7.3.1, 8, della Delibera n. 638 del 15 maggio 2017 della Giunta Regionale Emilia Romagna, per il progetto definitivo “Autostrada Regionale Cispadana”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dal destinatario della notifica i termini decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito web dell'Amministrazione, o Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nei 120 giorni i cui termini andranno computati con le medesime modalità di cui sopra.

Il Direttore Generale

Oliviero Montanaro

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)